

2. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore nuovo arrivato, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98 è fissato, per il terzo trimestre del 2000, al 26 % del quantitativo stabilito e notificato a tale operatore in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 250/2000.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*